

***COMUNE DI GAMBOLO’
PROVINCIA DI PAVIA***

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
DETENUTE DAL COMUNE DI GAMBOLO’ ALLA DATA DEL
31.12.2022**

**(ART. 20, COMMA 1 E SEGUENTI, D.LGS. 175/2016 E S.M.I. -
T.U.S.P.)**

RELAZIONE TECNICA

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
4. CONCLUSIONI

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di GAMBOLO', con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 25/03/2015, approvava il *"Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate – presa d'atto ed approvazione"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *"in house"* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

➤ le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'art.24, comma 1, del D.Lgs 19.08.2016, n.175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30.09.2017, era chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31.10.2017 (scadenza poi differita al 10.11.2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. 24.06.2014, n.90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art.20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art.2, comma 1, lettera A), del TUSP).

Il Comune di Gambolò con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/09/2017 ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art.4 del TUSP, il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art.5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art.20, comma 2, TUSP

Né è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE – REVISIONE STRAORDINARIA

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
C.L.I.R. SPA	DIRETTA	Raccolta rifiuti solidi urbani non pericolosi	8,72	Società strumentale che effettua servizi di interesse generale

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare. Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "*partecipazione*" si deve intendere "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "*tramite*" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "*tramite*" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo "*tramite*" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi

dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18/12/2018 l'Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, D.Lgs. 19.08.2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100, alla data del 31.12.2017:

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	scelta
C.L.I.R. SPA	DIRETTA	Raccolta rifiuti solidi urbani non pericolosi	8,72	Mantenimento della partecipazione

Sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dalla Corte dei Conti sezione autonomie con propria deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR del 28.12.2018 e in quelle predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, il Comune di GAMBOLO, ha provveduto alla "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, D.Lgs. 19.08.2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100";

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 23/12/2019 l'Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, D.Lgs. 19.08.2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100, alla data del 31.12.2018 con la quale ha determinato quanto segue:

“ 1. di ritenere non più strategica la presenza del Comune nel capitale azionario di CLIR SpA;

2. di procedere all'indizione di una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del nuovo soggetto gestore, fatta salva definitiva conferma del modulo ai sensi dell'art. 42 T.U.E.L. sulla base del concreto esito della procedura e sempre che differenti assetti organizzativi di CLIR non consentano di superare le criticità evidenziate in parte motiva;

3. di riservarsi di procedere, in caso di esito positivo della procedura di scelta del nuovo gestore sul mercato concorrenziale ed in assenza di differenti elementi valutativi:

- alla dismissione – a mezzo di alienazione o con liquidazione ex art. 2437-ter, secondo comma cod. civ. - delle azioni detenute nella Società CLIR S.p.A.;

- alla contestuale cessazione del servizio del servizio sul territorio comunale da parte di CLIR S.p.A.;

4. di mantenere in via transitoria il servizio in affidamento a CLIR, per il tempo necessario all'espletamento della procedura di gara, e pertanto sino al 31/12/2020, alle condizioni contrattuali proposte da CLIR nel PEF 2020;

5. di dare mandato alla Giunta, agli Uffici ed ai relativi Responsabili, secondo le rispettive competenze, di procedere ai connessi adempimenti, ivi compresa la pubblicazione sul sito internet del Comune, la trasmissione alla sezione controllo della Corte dei Conti, nonché la trasmissione a mezzo pec al legale rappresentante di CLIR SpA”

Pertanto il Comune ha intrapreso azioni di razionalizzazione
05.05 Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi realizzazione interventi	Risparmi attesi
-----------------------------	-----------------------	---------------------------	--------------------------------	-----------------

Cessione/alienazione quote	C.L.I.R. SPA	8,72	Secondo normativa	SI
----------------------------	--------------	------	-------------------	----

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 31/12/2020 l'Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, D.Lgs. 19.08.2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100, alla data del 31.12.2019 con la quale ha determinato quanto segue:

"1. di confermare – per le motivazioni in premessa - che la presenza del Comune nel capitale azionario di CLIR SpA non è più ritenuta strategica;

2. di confermare e procedere all'indizione di una procedura idonea per la scelta del nuovo soggetto gestore, fatta salva definitiva conferma del modulo ai sensi dell'art. 42 T.U.E.L. sulla base del concreto esito della procedura e sempre che differenti assetti organizzativi di CLIR non consentano di superare le criticità evidenziate in parte motiva;

3. di confermare la volontà di procedere, in caso di esito positivo della procedura di scelta del nuovo gestore sul mercato concorrenziale ed in assenza di differenti elementi valutativi:

- alla dismissione – a mezzo di alienazione o con liquidazione ex art. 2437-ter, secondo comma cod. civ. - delle azioni detenute nella Società CLIR S.p.A.;

- alla contestuale cessazione del servizio del servizio sul territorio comunale da parte di CLIR S.p.A.;

4. di mantenere in via transitoria il servizio in affidamento a CLIR, per il tempo necessario all'espletamento della procedura di gara, e pertanto sino al 30/09/2021 alle condizioni contrattuali proposte da CLIR nel PEF 2020, al netto dell'aumento tariffario deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 8.9.2020;

5. di dare mandato alla Giunta, agli Uffici ed ai relativi Responsabili, secondo le rispettive competenze, di procedere ai connessi adempimenti, ivi compresa la pubblicazione sul sito internet del Comune, la trasmissione alla sezione controllo della Corte dei Conti, nonché la trasmissione a mezzo pec al legale rappresentante di CLIR SpA;

6. di dare indirizzo e mandato alla Giunta, per quanto di competenza, di procedere ad ogni valutazione in ordine all'assunzione di iniziative giudiziali per l'accertamento dell'eventuale invalidità degli atti societari citati in premessa, procedendo se del caso al conferimento dei relativi incarichi"

Pertanto il Comune ha intrapreso azioni di razionalizzazione

05.05 Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi realizzazione interventi	Risparmi attesi
Cessione/alienazione quote	C.L.I.R. SPA	8,72	Secondo normativa	SI

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 16/12/2021 l'Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, D.Lgs. 19.08.2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100, alla data del 31.12.2020 con la quale ha determinato quanto segue:

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Gambolò detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall' art. 20 del D.Lgs 19/08/2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs 16/06/2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.Di prendere atto che dalla ricognizione effettuata emerge la messa in liquidazione della Società CLIR S.p.A. come deliberato dall' assemblea straordinaria dei soci in data 09/06/2021;

3.di confermare la decisione già assunta dal Comune di Gambolò di procedere all' indizione di una procedura idonea per la scelta del nuovo soggetto gestore, fatta salva definitiva conferma del modulo ai sensi dell' art. 42 T.U.E.L. sulla base del concreto esito della procedura;

4.Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell' ente in materia di società partecipate;

Pertanto il Comune ha intrapreso azioni di razionalizzazione

05.05 Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi realizzazione interventi	Risparmi attesi
liquidazione	C.L.I.R. SPA	8,72	non si conoscono i tempi di conclusione della procedura	

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.67 del 19/12/2022 l' Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, D.Lgs. 19.08.2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100, alla data del 31.12.2021 con la quale ha determinato quanto segue:

1.Di approvare la ricognizione al 31/12/2021 delle società in cui il Comune di Gambolò detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall' art. 20 del D.Lgs 19/08/2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs 16/06/2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.Di prendere atto che dalla ricognizione effettuata emerge la messa in liquidazione della Società CLIR S.p.A. come deliberato dall' assemblea straordinaria dei soci in data 09/06/2021 e dichiarata fallita dal Tribunale di Pavia in data 04/07/2022;

3.Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell' ente in materia di società partecipate;

4.Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell' art. 20, comma 3, del T.U.S.P., mediante gli appositi applicativi, al Ministero dell' Economia e delle Finanze ed alla competente sezione regionale della Corte dei Conti;

Pertanto il Comune ha intrapreso azioni di razionalizzazione:

05.05 Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
-----------------------------	-------------	-----------------------	---------------------------	---	---------------------------

Liquidazione	Dir_1	CLIR SPA	8,72	Alla data della presente rilevazione non si conoscono i tempi di conclusione della procedura	
--------------	-------	----------	------	--	--

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il Comune di GAMBOLO attraverso i siti internet della propria società partecipata ha estrapolato i dati necessari per effettuare la ricognizione periodica delle proprie partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.20 D.Lgs. 19.08.2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100, alla data del 31.12.2021.

La Società CLIR SPA non ha fornito i dati relativi al Bilancio 2020 e 2021 in quanto, alla data della presente rilevazione, gli stessi non risultano essere stati approvati.

La Società CLIR SPA, affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ha prestato la propria attività presso l'Ente scrivente sino alla data del 28.02.2021.

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n.18 del 24.03.2021 ha provveduto ad approvare lo scioglimento della Società CLIR SPA ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile, dando mandato al Sindaco di richiedere, all'Organo Amministrativo della Società, la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, inserendo all'ordine del giorno la decisione di sciogliere la Società con la conseguente messa in liquidazione e la nomina del/i liquidatore/i.

L'Assemblea dei Straordinaria dei Soci in data 09.06.2021 ha deliberato la messa in liquidazione della Società in ragione delle difficoltà economiche e finanziarie sopraggiunte negli ultimi tempi.

In data 17.06.2021 i liquidatori nominati hanno comunicato di non accettare l'incarico e l'Assemblea si è pertanto conclusa senza la nomina di alcun liquidatore.

I Membri del Collegio Sindacale della Società hanno presentato istanza al tribunale di procedere alla nomina di un liquidatore.

Il Tribunale ordinario di Milano ha fissato l'udienza in data 5 novembre 2021 per la nomina del liquidatore, il quale però ha comunicato di non voler accettare la carica;

Successivamente:

- è stata notificata istanza di fallimento alla Società CLIR SpA da parte della Società Lomellina Energia SrL fissando udienza prefallimentare in data 29.06.2022;
- con fallimento n.40/2022 sent. n.44/2022 del 04.07.2022 il Tribunale Ordinario di Pavia ha dichiarato il fallimento della Società CLIR SpA con sede in Mortara nominando il curatore fallimentare.

Alla luce di quanto sopra esposto, alla data della presente rilevazione, non risulta pervenuta ulteriore documentazione in tal senso e pertanto, non si conoscono i tempi di conclusione della procedura fallimentare in corso.

La ricognizione periodica prevede:

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di attuazione
Cessione/Alienazione quote			

Liquidazione

CLIR SPA

8,72

Alla data della presente rilevazione non si conoscono le tempistiche di conclusione della procedura

4. CONCLUSIONI

La presente ricognizione periodica delle partecipazioni societarie alla data del 31/12/2022 conferma l'avvenuta **messa in liquidazione della Società C.L.I.R. SpA**, a seguito dichiarazione di fallimento della società 40/2022 sent. n.44/2022 del Tribunale di Pavia, come già rilevato con gli atti ricognitivi alla data del 31/12/2021

Gambolò 15 dicembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Angela Scaglione